

Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. XI -
N. 5424

(A.10)

2/09/45

VISTO il D.M. 20 luglio 1942, n. 2418/3596, registrato alla Corte dei Conti, addì 2 settembre 1942, reg. 21 LL.PP. foglio 213, col quale la Società Elettrica della Campania venne riconosciuta titolare del diritto di derivare dalle sorgenti Capo d'Acqua, in territorio di S. Massimo (Campobasso) mod. 2 d'acqua per produrre col salto di m. 700, la potenza nominale di HP. 1867, pari a Kw. 1372,80, di cui ai RR.DD. 27 giugno 1920, n. 585 e 9 luglio 1926, n. 6677, ed ai DD.MM. 26 ottobre 1921, n. 10775, 16 ottobre 1928, n. 10782 1 luglio 1930, n. 4713, 26 gennaio 1932, n. 4576, 11 dicembre 1933, n. 5141;

VISTA l'istanza 4 dicembre 1945, con la quale la predetta Società Elettrica della Campania, ha chiesto, ai sensi degli effetti del D.L.L. 2 agosto 1945, n. 638, la sospensione del pagamento del canone annuo gravante sulla derivazione di cui trattasi in L. 22.447,28 in ragione di L. 16,35 per Kw, fissata nel 1942 in applicazione della legge 18 ottobre 1942, n. 2326, pari a L. 225.139,20 in ragione di L. 164 per Kw, dal 13 gennaio 1943, in applicazione del D.L.L. 7 gennaio 1947, n. 24, essendo l'impianto utilizzante la derivazione medesima è andato distrutto per effetto di azioni belliche a decorrere dal 12 ottobre 1943, giorno in cui si verificò la distruzione medesima;

RITENUTO che, dagli accertamenti all'uopo eseguiti, è venuto constatato che effettivamente l'impianto in questione venne distrutto il 12 ottobre 1943, mediante brillamento di mine ad opera delle truppe tedesche e che può ritenersi attendibile il termine dal 13 gennaio 1943;

Se.Lu.

1949, indicato anche dalla Società interessata, con nota 20 luglio 1946 n. 608/743, entro il quale l'impianto stesso può essere rimesso in piena attività;

CHE, pertanto, può essere accolta la istanza suddetta di acco-
nere del pagamento totale del canone gravante sull'impianto in questione
limitatamente
ne /anni periodo dal 12 ottobre 1943 al 1 agosto 1949, e che tale data va considerata come termine improrogabile per la riattivazione dell'impianto e conseguentemente dal pagamento di tutto il canone relativo;

VISTO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso con voto n. 2233 del 15 novembre 1947;

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici assentito con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni;

VISTO il D.L.L. 2 agosto 1945, n. 638;

Di concerto con il Ministro delle Finanze;

D E C R E T A

ART. 1 - Alla Società Elettrica della Campania, in esecuzione della virtù del D.M. 20 luglio 1942, n. 2418/3596, della concessione di acqua dalle sorgenti Capo d'Acqua, assentita col R.D. 11 dicembre 1920, n. 585 e 9 luglio 1926, n. 6677 e col R.D. 26 ottobre 1921, n. 10673, 10 ottobre 1928, n. 10782, 1 luglio 1930, n. 10783, 1 gennaio 1932, n. 4676 e 11 dicembre 1933, n. 5143, e in esecuzione del presente decreto, è accordata la sospensione del pagamento del canone annuo gravante sulla derivazione di acqua in L. 22.447,28 in ragione di L. 16,35 per Kw. fino al 31 dicembre 1946 (in applicazione della legge 18 ottobre 1942 n. 2426) e in L. 225.139,20 in ragione di L. 164 a Kw. dal 1° gennaio 1947 in poi (in applicazione del D.L.L. 7 gennaio 1947), limitatamente al periodo dal 12 ottobre 1943, data di distruzione dell'impianto, al 1° agosto 1949, termine previsto per la sua riattivazione.